



# Comune di Eboli

Area Sviluppo del Territorio

SETTORE URBANISTICA

Sportello Unico per l'Edilizia

Prot. n. 1226

del 12/01/2011

n° 00002-2011

## DINIEGO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

#### VISTA

- la richiesta di permesso di costruire prot. n. 41149 del 26/10/2010, presentata da DELLI BOVI FRANCESCO, nato a OLEVANO SUL TUSCIANO il 07/04/1938 e residente in OLEVANO SUL TUSCIANO alla VIA S. MARCO II^ TRAVERSA N. 17, per PROGETTO IN SANATORIA DEPOSITO AGRICOLO alla Loc. MONTE DI EBOLI, sull'area identificata al catasto

Foglio	Particella	Sub.
3	415	

- la comunicazione prot. 48412 del 13/12/2010, effettuata ai sensi dell'art. 10-bis della legge 07/08/1990 n. 241;

#### PRESO ATTO

che non sono pervenute controdeduzioni alla comunicazione suindicata trasmessa all'interessato;

#### VISTO

– il parere contrario espresso in data 19/11/2010 dal Responsabile del Procedimento con le seguenti motivazioni:

1. In data 18/11/1980, con provvedimento n. 10739, fu rilasciata Concessione Edilizia a nome del sig. Delli Bovi Fido, padre del richiedente, per la realizzazione di un annesso rustico su un lotto agricolo. In data 22/08/2002 il richiedente diveniva proprietario di una quota parte di tale lotto. Ora il richiedente intende sanare un fabbricato insistente sulla sua proprietà realizzato in difformità alla predetta Concessione Edilizia. Tra l'altro, altri germani del richiedente hanno avanzato richiesta di sanatoria di annessi rustici ricadenti nelle loro proprietà, sempre in virtù della C.E. 10739/80. Tuttavia l'originario fabbricato oggetto di concessione era ubicato su particella di altra proprietà, e l'attuale fabbricato ha caratteristiche totalmente diverse. Inoltre dall'atto notarile di proprietà del 22/08/2002 si evince che il fabbricato non era esistente a quella data. Ne consegue che la sanatoria è da intendersi quale "nuova edificazione" di un annesso rustico.

2. Ai sensi dell'art. 19 della Parte I delle NTA, le necessità di nuova edificazione devono essere provate da piano di sviluppo aziendale. La pratica è manchevole di tale piano.

3. Ai sensi dell'art. 45 della Parte I delle NTA, non è ammissibile la nuova edificazione, visto che il fabbricato ricade in fascia di rispetto dei canali e dei fossi.

#### RITENUTO

di non accogliere la domanda per i motivi sopra esposti



## **Comune di Eboli**

**Area Sviluppo del Territorio**

**SETTORE URBANISTICA**

**Sportello Unico per l'Edilizia**

### **VISTI**

- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.;
- il P.R.G. vigente, approvato con Decreto del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Salerno, prot. 16533 del 30/04/2003 e pubblicato sul B.U.R. Campania n. 22 del 19/05/2003;
- il Regolamento Edilizio Comunale vigente, approvato con Decreto del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Salerno, pubblicato sul B.U.R. Campania n. 13 del 24/03/2003;

### **DISPONE**

di respingere la domanda di permesso di costruire presentata da **DELLI BOVI FRANCESCO**, sopra generalizzato, per i motivi espressi in premessa e che si ritengono qui integralmente riportati.

Contro la presente decisione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Responsabile SUE  
-Dott. A.Fine-

IL RESPONSABILE  
SETTORE URBANISTICA  
-ing. Lucia Rossi-

www.Albopretorionline.it